

## REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2003

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97 <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere all'abrogazione e alla sostituzione del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/1996 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio, a determinate condizioni ed entro certi limiti. L'articolo 16 del menzionato regolamento fissa alcune norme relative all'attuazione dei programmi operativi. È necessario adottare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui sopra.
- (3) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare, in tutto o in parte, l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni onde evitare abusi o duplicazioni degli aiuti.
- (4) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, i criteri di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione in cui viene calcolato il valore della produzione commercializzata. Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti

dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione <sup>(7)</sup>, è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali degli aiuti devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata su un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di definire una gamma di possibilità per il calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi, è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

- (5) Per garantire la corretta utilizzazione degli aiuti, è necessario regolamentare la gestione dei fondi di esercizio e il contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tali fondi. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario degli aderenti alle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto. Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori ad utilizzare i propri fondi e a stabilire contributi di entità diversa, a condizione che tutti i produttori contribuiscono al fondo d'esercizio e ne traggano profitto.
- (6) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure ed i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno disporre che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 30.3.2001, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

<sup>(7)</sup> GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.